



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

D.R. di emanazione n. 63/2025 del 06.02.2025

Regolamento sui doveri accademici e compiti didattici e di servizio alle studentesse e agli studenti da parte delle professoresse e dei professori e delle ricercatrici e dei ricercatori ai sensi dell’art. 6 comma 7 della Legge n. 240/2010

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 240/10:

a. le modalità di assolvimento dei compiti istituzionali, dei compiti didattici e dei doveri accademici dei docenti di ruolo, a tempo indeterminato e determinato, dell’Università degli Studi di Roma Foro Italico, in relazione al regime di tempo pieno o definito prescelto;

b. le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio alle studentesse e agli studenti da parte dei docenti di ruolo, a tempo indeterminato e determinato, dell’Università degli Studi di Roma Foro Italico.

2. Il presente Regolamento prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione all'assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca, come riportato nella Tabella 2 allegata.

Art. 2 Disposizioni generali

1. È parte integrante e non eludibile dell’impegno dei docenti di ruolo dell’Ateneo la partecipazione agli organi collegiali del Dipartimento di appartenenza e ai Collegi didattici dei corsi di studio per i quali svolgono la loro attività didattica. L’assunzione, in caso di designazione o di elezione, di compiti gestionali nei medesimi organi e negli altri organi dell’Ateneo rientra parimenti tra i doveri accademici, fatte salve le eventuali riduzioni dei compiti didattici.

2. I compiti didattici e di servizio alle studentesse e agli studenti sono attribuiti ogni anno accademico nell’ambito della programmazione didattica predisposta dal Dipartimento, nel rispetto delle norme vigenti in materia di stato giuridico del personale docente e del vigente Regolamento per l’impegno didattico dei docenti di ruolo dell’università degli Studi di Roma “Foro Italico”, ai sensi dell’art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240.

3. L’Università degli Studi di Roma Foro Italico garantisce la libertà di insegnamento e di ricerca dei singoli docenti e l’autonomia delle strutture didattiche, nel rispetto delle finalità individuate dagli organi di governo.

Art. 3 – Professoresse e Professori e ricercatrici e ricercatori di ruolo a tempo pieno

1. Le professoresse e i Professori di ruolo a tempo pieno riservano annualmente non meno di 350 ore a compiti didattici e di servizio alle studentesse e agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, secondo gli standard orari minimi e le modalità definiti negli articoli seguenti.

2. Le ricercatrici e i ricercatori di ruolo a tempo pieno riservano annualmente da un minimo di 250 ore fino ad un massimo di 350 ore a compiti di didattica integrativa e di servizio alle studentesse e agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, secondo gli standard orari minimi e le modalità definiti negli articoli seguenti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

Art. 4 – Professoresse e Professori e ricercatrici e ricercatori di ruolo a tempo definito

1. Le professoresse e i Professori di ruolo a tempo definito riservano annualmente non meno di 250 ore a compiti didattici e di servizio alle studentesse e agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, secondo gli standard orari minimi e le modalità definiti negli articoli seguenti.

2. Le ricercatrici e i ricercatori di ruolo a tempo definito riservano annualmente da un minimo di 150 ore fino ad un massimo di 200 ore a compiti di didattica integrativa e di servizio alle studentesse e agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, secondo gli standard orari minimi e le modalità definiti negli articoli seguenti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

Art. 5 – Ricercatrici e Ricercatori a tempo determinato

1. Le ricercatrici e i ricercatori a tempo determinato riservano per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio alle studentesse e agli studenti 350 ore annue complessive in regime di tempo pieno e 200 ore in regime di tempo definito, secondo gli standard orari minimi e le modalità definiti negli articoli seguenti.

Art. 6 – Distinzione delle attività didattiche

1. Ai fini del presente Regolamento, si distinguono i seguenti tipi di attività:

- a. attività di insegnamento (v. Tabella 1, lett. a);
- b. attività didattica integrativa (v. Tabella 1, lett. a);
- c. attività di insegnamento in Dottorati di Ricerca;
- d. corsi di abilitazione all'insegnamento previsti dalla normativa nazionale, percorsi di formazione per i docenti della scuola secondaria,
- e. attività derivata (v. Tabella 1, lett. b);
- f. altre forme di didattica non rientranti nell'offerta formativa inserita e non già computata alla voce "Attività didattica di tipo frontale", in ogni caso rivolta alle studentesse e agli studenti (seminari, laboratori didattici in senso ampio, ecc.) e finalizzata all'accrescimento di competenze e agli obiettivi formativi dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato (v. Tabella 1, lettera c);
- g. ricevimento studentesse e studenti (v. Tabella 1, lett. d).
- h. altre attività (v. Tabella 1, lett. e)
- i. Tra i doveri didattici dei docenti rientrano:
 - la compilazione della "Relazione annuale sui compiti didattici e di servizio alle studentesse e agli studenti", da considerarsi come autocertificazione dell'effettivo

svolgimento dell'attività didattica da parte del docente; l'attività didattica integrativa e post-laurea vanno rendicontate nel "Diario";

- l'aggiornamento delle informazioni relative agli insegnamenti di titolarità, mediante *course catalogue*;
- la pubblicizzazione dell'orario di ricevimento delle studentesse e degli studenti;
- il rispetto del Codice Etico di Ateneo di comportamento e disciplina dei dipendenti; la pubblicazione e l'aggiornamento del proprio curriculum vitae sul sito web istituzionale di Ateneo nella pagina "docente".

2. Al fine di semplificare la rendicontazione degli obblighi didattici, alle attività di cui al comma 1 vengono assegnati gli standard e i parametri orari specificati nella Tabella 1, allegata al presente Regolamento di cui fa parte integrante.

Art. 7 – Assegnazioni dei carichi didattici e gestionali

1. Alle professoresse e ai professori e di ruolo a tempo pieno vengono assegnati di norma e se possibile corsi e moduli curriculari per non meno di 120 ore di insegnamento [v. Tabella 1 lett. a)]. Alle professoresse e ai professori di ruolo a tempo definito vengono assegnati di norma e se possibile corsi e moduli curriculari per non meno di 90 ore di insegnamento [v. Tabella 1 lett. a)].

2. Alle ricercatrici e ai ricercatori di ruolo a tempo pieno vengono assegnate di norma e se possibile attività didattiche integrative per non meno di 60 ore [v. Tabella 1 lett. a)]. Alle ricercatrici e ai ricercatori di ruolo a tempo definito vengono assegnate di norma e se possibile attività didattiche integrative per non meno di 45 ore [v. Tabella 1 lett. a)]. Alle ricercatrici e ai ricercatori di ruolo, sia a tempo pieno che definito, previo loro consenso, possono essere assegnate attività di insegnamento in CDL, CDLM e Dottorati a parziale o totale sostituzione delle attività didattiche integrative. In questo caso ad essi è attribuito il titolo di professoressa/ professore aggregata/aggregato per l'anno accademico in cui si svolgono.

3. Alle ricercatrici e ai ricercatori a tempo determinato in regime di tempo pieno e definito vengono assegnate di norma e se possibile attività di insegnamento [v. Tabella 1 lett. a)] per non meno di 60 ore.

4. Alle professoresse e ai professori e ricercatrici e ricercatori che risultino inattivi secondo i criteri ministeriali di rilevazione dell'attività di ricerca può essere assegnata una ulteriore quota, non retribuibile, di attività di insegnamento di 30 ore.

Art. 8 – Disposizioni particolari per le attività didattiche on-line

1. L'attività di insegnamento svolta all'interno della "didattica a distanza" viene riconosciuta secondo i seguenti criteri:

- a. le ore degli insegnamenti erogati in modalità *blended*, le attività e-learning vengono a tutti gli effetti considerate equivalenti alle attività erogate in presenza;
- b. le ore degli insegnamenti erogati in modalità online, vengono a tutti gli effetti considerate equivalenti alle attività erogate in presenza.

Art. 9 – Riduzioni per incarichi istituzionali, gestionali e di ricerca

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010, le professoresse e i professori e ricercatrici e ricercatori di ruolo possono usufruire delle riduzioni relative ai carichi didattici indicate nella Tabella 2, allegata al presente Regolamento di cui fa parte integrante.

2. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare riduzioni parziali dell'attività di insegnamento in relazione agli incarichi di ricerca indicati nella Tabella 2 allegata al presente Regolamento, fino ad un massimo di 30 ore.

3. Alle ricercatrici e ai ricercatori a tempo determinato assunte/assunti per mezzo di finanziamenti esterni che assicurino l'integrale copertura del costo di assunzione, possono essere attribuiti dal Dipartimento di afferenza riduzioni del carico didattico, o esenzioni dell'attività di insegnamento e/o di servizio alle studentesse e agli studenti, laddove sia necessario a causa della non ammissibilità delle rendicontazioni di tale attività.

4. A coloro che si avvalgano delle riduzioni di cui al presente articolo, non possono essere affidati incarichi retribuiti ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della Legge n. 240/2010 in CDL, CDLM e Master sia d'Ateneo che esterni.

6. Al Dipartimento è lasciata la facoltà di riattribuire riduzioni per incarichi gestionali non fruite nel limite previsto dalla tabella 2, ad eccezione di quelle per incarichi di ricerca. Tali modifiche allo standard di cui alla tabella 2 sono approvate dal Senato Accademico su proposta del/della Direttore/Direttrice di Dipartimento.

Art.10 – Relazione annuale

1. Al termine del periodo di riferimento (anno accademico) la/il docente provvede a dichiarare le attività svolte, segnalando eventuali variazioni rispetto a quanto definito in sede di programmazione, attraverso la redazione della "Relazione annuale sui compiti didattici e di servizio alle studentesse e agli studenti".

2. Il controllo in caso di anomalie, anche su segnalazione degli uffici, è svolto dal Dipartimento e può essere delegato alla Giunta di Dipartimento.

Art. 11 – Valutazione ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della Legge n. 240/2010

1. Il non assolvimento degli impegni nella misura oraria stabilita ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento è elemento di valutazione ai fini della attribuzione degli scatti stipendiali biennali previsti dalla normativa in vigore.

2. Nei casi di particolare inadempienza, ovvero di mancata redazione della Relazione annuale o dichiarazioni sull'attività svolta non corrispondenti al vero, si applicano le disposizioni in materia disciplinare di cui ai pertinenti articoli dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, del Codice etico e del Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti.

Art. 12 – Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.

Tabella 1: standard orari minimi

Let.	Attività	Ore	Note
a)	Attività didattica di tipo frontale in Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Dottorati, Master, e percorsi di formazione per i/le docenti delle scuole di ogni ordine e grado	N. ore di attività didattica curriculare e/o integrativa (v. articoli 6 e 7)	Lo svolgimento di attività didattica di tipo frontale in Master o in percorsi di formazione per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado è in ogni caso subordinata all'espletamento dei carichi didattici nei Corsi di laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Dottorati. Ai fini del presente regolamento, i laboratori e le esercitazioni tenute dal/dalla docente che risultino abbinati a corsi e moduli curricolari sono computati anch'essi nella didattica curriculare.
b)	Attività derivata dall'attività didattica di tipo frontale in Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Dottorati, Master, e "corsi zero" (preparazione lezioni, esami, tutoraggio e assistenza a studenti e studentesse dei corsi assegnati)	N. di ore pari a quelle di attività didattica curriculare e/o integrativa frontale in CDS, Dottorati di Ricerca, Master e percorsi di formazione per i/le docenti delle scuole secondarie	1. Comunque pari a 120 anche in caso di didattica di tipo frontale superiore a 120 ore; 2. aumentata di: a) 30 ore se la somma degli esami registrati nell'anno solare precedente è superiore a 100; b) 60 ore se la somma degli esami è superiore a 200; c) 90 ore se la somma degli esami è superiore a 300.
c)	Altra didattica		Altre forme di didattica non rientranti nell'offerta formativa e non già computata alla voce "Attività didattica di tipo frontale", in ogni caso rivolta agli studenti e alle studentesse (seminari, laboratori didattici in senso ampio, ecc.) e finalizzata all'accrescimento di competenze e agli obiettivi formativi dei Corsi di laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Dottorati, Master
d)	Ricevimento	Sono conteggiate massimo 80 ore	Ricevimento minimo obbligatorio
e) Altre attività, che si sommano alle attività di didattica derivata			
<i>prova finale conseguimento laurea triennale</i>	impegno in funzione della modalità di prova finale prevista		

<i>tesi di laurea magistrale</i>	sono conteggiate 20/25 ore per tesi	Ogni tesi è computabile, ai fini della certificazione, solo una volta. 20 ore se presente il correlatore.
<i>supervisione dottorandi</i>	sono conteggiate 50 ore per dottorando all'anno	Per ogni studente vengono riconosciute al supervisore 50 ore ogni anno, fino al conseguimento del titolo
<i>correlatore tesi magistrali</i>	sono conteggiate 5 ore per tesi	
<i>Altri incarichi connessi alla didattica e servizi agli studenti e alle studentesse</i>	sono indicate le ore svolte, di queste vengono considerate max 20 ore	<p>Il numero di ore massime per servizi può essere elevato fino a 50 ore per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - referenti Dipartimenti (es. orientamento e internazionalizzazione) - componenti delle Commissioni Paritetiche ai fini dell'Assicurazione della Qualità AVA. - componenti Giunte di CdS o gruppi di riesame - Delegati di Ateneo e/o di Dipartimento che non usufruiscano delle riduzioni di cui alla tabella 2; <p>Può essere elevato fino a 70 ore per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presidente di corso di studio (L e LM) - Figure assimilabili ai coordinatori di corsi di studio nei corsi di formazione per insegnanti; - Delegati di Dipartimento per la Didattica e per l'AQ
Altro	N ore max 100	Scuole di specializzazione, tirocini, attività di insegnamento (didattica orientativa) rivolta agli studenti e alle studentesse degli istituti di istruzione secondaria superiore o altri enti pubblici o privati sulla base di apposite convenzioni e che comportino il riconoscimento di CFU ecc., (purché si tratti di attività non retribuite);
Incarichi istituzionali	Vedi tabella 2 riduzione incarichi	

Tabella 2: riduzioni incarichi

carica/incarico	Riduzione	ore valorizzate ai fini del rispetto dei minimi
Rettore/Rettrice	n.a.	Esente da relazione
Prorettore vicario/Prorettrice Vicaria	n.a.	Esente da relazione
Prorettore/Prorettrice	n.a.	Esente da relazione
Direttore/Direttrice di Dipartimento	n.a.	Esente da relazione
Presidente Nucleo di Valutazione, Coordinatore/Coordinatrice di Dottorato, Coordinatore/Coordinatrice e del Centro per la formazione iniziale dei docenti delle Scuole Presidenti di CdS Presidente CLA, Presidente del Presidio Qualità e componenti del Presidio Qualità, coordinatore CPDS.	30	60
Responsabili di progetti finanziati da Enti erogatori di finanziamenti di natura pubblica o privata non nazionali o locali (a titolo di esempio, Commissione Europea, Nazioni Unite, OMS, ESA, NASA, National Institutes of Health, National Science Foundation, ecc.): <ul style="list-style-type: none"> ● Principal investigator di progetto individuale (ERC, FIS e simili) ● Coordinatore/coordinatrice di progetto collaborativo internazionale ● Partner di progetto collaborativo internazionale con finanziamento assegnato all'Università del Foro Italico superiore a €. 300.000,00 	fino a 30	fino a 60

Le riduzioni di cui alla presente tabella sono possibili solo se nel triennio precedente gli esami effettuati sono stati superiori a 15.

Le tipologie di riduzione non sono cumulabili.